

Gazzetta ufficiale

L 226

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
22 agosto 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 760/2012 della Commissione, del 21 agosto 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 relativamente all'intensità dei controlli eseguiti dagli Stati membri nell'ambito del sistema delle quote latte** 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2012 della Commissione, del 21 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

DECISIONI

2012/482/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 agosto 2012, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2012) 5753] ⁽¹⁾** 5

2012/483/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 agosto 2012, che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma di 14 anni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 5787] ⁽¹⁾** 6

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011)	8
---	---



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 760/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 relativamente all'intensità dei controlli eseguiti dagli Stati membri nell'ambito del sistema delle quote latte

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, stabilisce l'intensità dei controlli che gli Stati membri eseguono sul latte consegnato nell'ambito del sistema delle quote. Se il volume totale adeguato delle consegne è inferiore al 95 % delle consegne facenti parte della quota nazionale in ciascuno dei tre precedenti periodi di dodici mesi, l'intensità dei controlli sulle consegne può essere ridotta dal 2 % all'1 % dei produttori e dal 40 % al 20 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l'adeguamento.

(2) La complessità amministrativa di tali controlli è relativamente elevata ed è auspicabile che sia semplificata.

(3) Gli Stati membri dispongono di un'esperienza pluriennale relativa a tali controlli e si avvalgono di un piano di controllo generale sulla base di analisi dei rischi.

(4) I risultati dei controlli della Commissione negli Stati membri mostrano che nella quasi totalità dei casi non è stato necessario applicare rettifiche.

(5) A norma dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, il sistema delle quote latte termina nel 2015.

(6) È pertanto opportuno stabilire l'intensità dei controlli sulle consegne in tutti gli Stati membri all'1 % dei produttori e al 20 % del quantitativo di latte consegnato dichiarato dopo l'adeguamento e raddoppiare il numero di controlli solo in caso di irregolarità o discrepanze di rilievo.

(7) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.

(8) Considerato che le modifiche proposte mirano a ridurre l'intensità dei controlli e di conseguenza gli oneri amministrativi per gli Stati membri, è opportuno che esse si applichino per l'attuale periodo di dodici mesi iniziato il 1° aprile 2012. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:

1) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I controlli sono considerati ultimati allorché è disponibile una relazione di ispezione a essi relativa.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

Le relazioni di ispezione sono completate entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.

Tuttavia, ove i controlli di cui all'articolo 20 siano abbinati ad altri controlli, sono rispettati i termini stabiliti per gli altri controlli e la redazione delle rispettive relazioni di ispezione.»

2) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 1, interessano almeno:

- a) l'1 % dei produttori per ogni periodo di dodici mesi;
- b) il 20 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l'adeguamento per il periodo in questione; nonché

c) un campione rappresentativo dei trasporti di latte tra produttori e acquirenti selezionati.

I controlli sui trasporti di cui alla lettera c) sono eseguiti in particolare al momento dello scarico presso le latterie.»

b) è aggiunto un nuovo paragrafo 4:

«4. Qualora un controllo riveli irregolarità o discrepanze di rilievo in una regione o parte di essa, l'autorità competente raddoppia il numero di controlli durante il periodo di dodici mesi in questione e il successivo periodo di dodici mesi in tale regione o parte di essa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 761/2012 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	57,4
	ZZ	57,4
0707 00 05	MK	66,1
	TR	91,2
	ZZ	78,7
0709 93 10	TR	104,8
	ZZ	104,8
0805 50 10	AR	96,2
	CL	88,4
	TR	95,0
	UY	89,4
	ZA	94,2
	ZZ	92,6
0806 10 10	BA	61,1
	EG	205,6
	TR	149,5
	ZZ	138,7
0808 10 80	BR	111,9
	CL	124,8
	NZ	128,4
	UY	68,3
	ZA	101,8
	ZZ	107,0
0808 30 90	AR	111,1
	CN	56,0
	TR	136,8
	ZA	92,0
	ZZ	99,0
0809 30	TR	165,2
	ZZ	165,2
0809 40 05	BA	64,1
	IL	85,4
	ZZ	74,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2012

che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2012) 5753]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/482/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽²⁾, si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.

(2) In base all'articolo 3 di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato della decisione in questione, se accompagnati da un attestato in cui l'autorità cinese competente dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell'invio ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e relativi metaboliti.

(3) L'autorità cinese competente ha presentato il proprio piano di sorveglianza dei residui per il miele destinato all'esportazione verso l'Unione europea. Tale piano è stato approvato dalla Commissione con decisione 2011/163/UE, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽³⁾.

(4) Il miele e la pappa reale sono attualmente inclusi nell'elenco della parte II dell'allegato della decisione 2002/994/CE. Anche la propoli e il polline delle api sono prodotti dell'apicoltura e, date le specificità del loro processo di produzione, il rischio per la salute degli animali o la salute pubblica è minimo. Inoltre il piano di sorveglianza dei residui per il miele da esportazione, presentato dalla Cina e approvato con decisione 2011/163/UE, fornisce adeguate garanzie di sicurezza per tali prodotti. È quindi opportuno inserire propoli e polline delle api nell'elenco di prodotti della parte II dell'allegato della decisione 2002/994/CE e modificare di conseguenza la decisione in questione.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte II dell'allegato della decisione 2002/994/CE è aggiunto il seguente trattino:

«— Propoli e polline delle api.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154.

⁽³⁾ GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2012

che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma di 14 anni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 5787]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/483/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.
- (2) Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto iscritte nell'elenco in questione, o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Le informazioni sono state pubblicate anche in formato elettronico il 17 gennaio 2011.

(4) Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni diverse imprese si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5) Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell'allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 settembre 2013.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 settembre 2013

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Triclosano	222-182-2	3380-34-5	2	DK
Triclosano	222-182-2	3380-34-5	7	DK
Triclosano	222-182-2	3380-34-5	9	DK
2-fenossietanolo	204-589-7	122-99-6	3	UK

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 28 ottobre 2011)

A pagina 105, codice NC 1001 91 20, colonna 2:

anziché: «Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina»,

leggi: «Frumento (grano) tenero e frumento segalato»;

a pagina 374, codice NC 5601 2, colonna 2:

anziché: «Ovatte; altri manufatti di ovatta»,

leggi: «Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte»;

a pagina 402, codice NC 6203 1, colonna 2, primo trattino:

anziché: «Vestiti o completi»,

leggi: «Vestiti o insiemi»;

a pagina 843, colonna 1:

anziché: «2932 29 90»,

leggi: «2932 20 90»;

a pagina 844, colonna 1:

anziché: «2932 29 90»,

leggi: «2932 20 90».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

